

approfondimenti


INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Con l'art. 2, comma 2 del D.lgs n. 127/2015 è stato introdotto dal 2017 l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Mediante una serie di Provvedimenti e Risoluzioni emessi nel 2016-2017 (Prov. 30.06.2016; Risoluzione n. 116/E del 21.12.2016; Prov. 30.03.2017), l'Agenzia ha definito la disciplina applicabile fino al 31.12.2022 individuando i dati da trasmettere, le regole tecniche ed i termini di trasmissione, nonché chiarimenti in merito alle caratteristiche dei distributori automatici e l'iter ed i termini per la trasmissione dei dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante gli "altri" distributori automatici (dotati almeno di uno o più sistemi di pagamento, di un sistema elettronico, di un erogatore di prodotti/servizi e privi di una porta di comunicazione attiva o attivabile attraverso la quale trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi all'Agenzia).

Con la Finanziaria 2018 l'obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri è stato esteso, a decorrere dall'01.07.2018, alle cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Contestualmente alla predetta novità il legislatore ha previsto la soppressione della scheda carburante e la documentazione mediante fattura elettronica degli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.


Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo:



L'obbligo non interessa, come evidenziato nella Risoluzione n. 116/E gli apparecchi di seguito riepilogati:

- i casi in cui non si è in presenza di un distributore automatico avente le caratteristiche tecniche previste nei Provvedimenti citati. Ad esempio, trattasi dei distributori meccanici di palline contenenti giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di scheda elettronica che controlla l'erogazione e memorizza le somme incassate;

Aderente a:



- gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni/servizi, ma fungono da strumento di pagamento, fornendo solo l'attestazione, la quantificazione di un bene/servizio (ad esempio i pedaggi autostradali);
- i distributori di biglietti di trasporto/sosta. Sono quindi escluse le biglietterie automatiche per il trasporto, per la sosta regolamentata e che possono essere ricondotte all'alveo delle stesse;
- i distributori automatici gestiti direttamente dai Comuni;
- i distributori automatici di carburanti per i quali, come specificato, l'obbligo decorre dall'1.07.2018.

Vanno inoltre escluse dall'invio dei dati in esame le operazioni assoggettate al regime IVA "monofase" di cui all'art. 74, DPR n. 633/72, tra cui:

- cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato;
- cessioni di ricariche telefoniche;
- vendita di biglietti delle lotterie istantanee.

Si segnala inoltre che nell'area "fatturazione elettronica" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili una serie di chiarimenti/FAQ in merito all'adempimento in discussione.

Brescia, 15 marzo 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it